

REGOLAMENTO GENERALE SULLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

(approvato con delibere nn. 3 e 4 del Collegio dei Docenti del 07/05/2025)

I.I.S.S. "E. Majorana" Martina Franca (TA)
Prot. 0007225 del 08/05/2025
IV (Uscita)

Sommario

Premessa	2
Validazione dell'anno scolastico	2
Criteri generali di valutazione definiti dall'Istituto	4
Attribuzione del voto da parte del docente e trasparenza dei criteri	5
Valutazione della capacità relazionale.....	8
Valutazione del comportamento	10
Criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi	14
Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali	15
Criteri di ammissione classe seconda (sulla base del PFI ex D.Lgs. 61/2017)	19
Criteri per la determinazione dell'esito dello scrutinio per gli alunni con giudizio sospeso	20
Debiti formativi: attività di recupero e sostegno	20
Modalità e tempi delle comunicazioni alla famiglia	21
Criteri per la valutazione del credito scolastico e formativo.....	22
Valutazione e Certificazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro).....	24
Studenti sportivi.....	26
Alunni con bisogni educativi speciali.....	27
Didattica Digitale Integrata.....	28
Processi etero valutativi	31
Validità e durata	31

Premessa

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli stessi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nella fonte primaria rappresentata dal DPR 122/09 "... norme vigenti per la valutazione degli alunni ..." il cui novellato all'art.1 dispone: *"La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni (...). La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. (.....). Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa".*

Validazione dell'anno scolastico

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (fonte MIUR).

Il Collegio dei docenti fissa i seguenti criteri derogatori conferendo ai singoli consigli di classe il compito di darne attuazione:

- assenze dovute a malattie certificate che impediscono la regolare frequenza scolastica (non meno di cinque giorni in caso di malattie non dovute a gravi motivi);
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (documentate e comunicate preventivamente);
- per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all'handicap o anche allo svantaggio socio-ambientale;
- assenze per misure restrittive della libertà personale (Nota MIUR del 30/10/2019);
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà (Nota MIUR del 30/10/2019).

Non sono computate come assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici deliberati dal Collegio Docenti e/o approvati dal Consiglio d'Istituto);
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario organizzate dall'Istituto con verifica della presenza;
- la partecipazione a stage e tirocini esterni, concordati con l'Istituto;

Con riferimento agli studenti dei "corsi serali":

- assenze certificate per motivi di lavoro;
- la partecipazione a esami di certificazione esterna o a concorsi (es. certificazione di lingua straniera);
- la partecipazione a organi ufficiali del Dipartimento Istruzione.

Qualora il Consiglio di classe evidenzi, nel corso dell'anno scolastico, un quadro di assenze ripetute che, se non corretto, potrebbe prefigurare il superamento del limite fissato dalla norma, ne dà formale comunicazione alla famiglia come nota accompagnatoria allo scrutinio del primo periodo o, se del caso, entro e non oltre il successivo mese di marzo.

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede preliminarmente alla validazione dell'anno scolastico, computando il dato complessivo delle presenze. In caso di superamento della quota massima di assenze, il Consiglio valuterà l'applicabilità dei margini derogatori, riservandosi la verifica degli atti depositati.

Il limite di assenze ai fini della validazione dell'anno scolastico sarà esclusivamente considerato in termini orari.

Criteri generali di valutazione definiti dall'Istituto

Le valutazioni proposte da ciascun docente al Consiglio di Classe in fase di scrutinio devono scaturire da un percorso educativo in cui l'esito finale è il risultato di un dialogo, di un confronto e di una serie di verifiche.

Per giungere all'espressione di una votazione è necessario che:

- sussistano elementi sufficienti per una valutazione oggettiva. Il compito di definirne le modalità, il numero minimo e le griglie valutative, viene demandato agli organi dipartimentali; le prove di verifica hanno un valore strumentale rispetto alla valutazione, nella misura in cui concorrono, attraverso delle "evidenze" rilevate, a fornire elementi di giudizio;
- vengano assunti come riferimento gli standard valutativi delle conoscenze, abilità e competenze indicati nei presenti criteri secondo le curvature delle singole discipline;
- venga dato l'opportuno rilievo ai progressi realizzati dallo studente nel processo di formazione/apprendimento, in rapporto ai livelli d'ingresso rilevati;
- il giudizio espresso sull'alunno in sede di scrutinio (periodico o annuale) dovrà essere la risultante di queste componenti e non di una mera media aritmetica dei voti acquisiti nelle singole prove;
- la valutazione finale dell'alunno dovrà considerare il suo andamento lungo l'intero arco dell'anno scolastico;
- la valutazione periodica e finale in ogni disciplina ha esclusivo valore di proposta e può essere convalidata o modificata dal Consiglio di classe tenendo conto della qualità, dell'impegno nello studio dimostrato dallo studente e del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento inizialmente fissati.

La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali è effettuata sulla base dei Piani Educativi Personalizzati/Individualizzati e delle specifiche azioni in essi definite.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola per attività di assistenza, ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono al Consiglio di classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Detta audizione si concluderà prima dell'avvio dell'attività di scrutinio.

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio si configura come un organo perfetto, chiamato ad esprimersi esclusivamente alla presenza di tutti i propri componenti.

In caso di subentrata indisponibilità di uno dei suoi membri, il Dirigente procederà preliminarmente a riformulare il calendario delle attività posticipando lo scrutinio in oggetto.

In caso di manifesta impossibilità si provvederà alla formale sostituzione del docente assente, preferibilmente con uno della medesima disciplina.

Il Dirigente scolastico ha facoltà, a seguito di propria materiale impossibilità, di delegare la conduzione dello scrutinio ad uno dei propri collaboratori.

Attribuzione del voto da parte del docente e trasparenza dei criteri

Nell'attribuzione dei voti per le prove scritte, orali e pratiche la scala di valutazione va da 1 a 10 con ammessa possibilità di far ricorso a frazioni di voto esclusivamente del tipo " $\frac{1}{2}$ ", "+", "- ". Ciascun docente è tenuto ad esplicitare i criteri valutativi nell'ambito del patto formativo con gli studenti. Al fine di rendere la valutazione del docente comprensibile essa dovrà prevedere, oltre all'espressione numerica, un breve giudizio sintetico accompagnato dalla specifica griglia correttiva che resterà allegata all'elaborato.

L'impianto correttivo, inoltre, dovrà non solo evidenziare gli errori compiuti dal discente, ma esplicitare la corretta procedura.

Nei colloqui, è facoltà del docente fornire, a margine del voto, le proprie motivazioni, sulla base dei criteri adottati.

In sede di scrutinio il docente esprime la propria proposta di valutazione esclusivamente con voti interi. In sede di scrutinio il consiglio di classe ha a disposizione la banda compresa tra 3 e 10.

LIVELLI	CONOSCENZE	COMPETENZE	ABILITÀ
1-2	Il docente non dispone di sufficienti elementi valutativi		
3	La valutazione sanziona il rifiuto dell'alunno a sostenere un colloquio, un elaborato riconsegnato consegnato intonso o nel quale si evidenzia con chiarezza il ricorso ad espedienti che ne inficiano l'originalità e/o l'autenticità		
4	I contenuti disciplinari specifici non sono stati recepiti. Si evidenziano profonde lacune nella preparazione di base e l'assenza di nozioni essenziali.	Difficoltà nell'uso di concetti, linguaggi specifici e nell'assimilazione dei metodi operativi. Esposizione imprecisa e confusa.	Ridotte capacità nell'esecuzione di semplici procedimenti logici, nel classificare ed ordinare. Uso degli strumenti e delle tecniche inadeguato.
5	Conoscenza dei contenuti parziale e frammentaria. Comprensione confusa dei concetti essenziali.	Difficoltà, anche assistito, ad individuare ed esprimere i concetti più importanti. Uso impreciso dei linguaggi specifici.	Anche guidato non sa applicare i concetti teorici a situazioni pratiche. Metodo di lavoro poco efficace. Uso limitato ed impreciso delle informazioni possedute.
6	Conoscenza elementare dei contenuti, limitata capacità nell'applicazione delle informazioni assunte.	Esposizione parzialmente corretta e uso essenziale dei linguaggi specifici. Guidato l'alunno esprimere i concetti essenziali. Limitata capacità di comprensione e di lettura dei nuclei tematici.	Sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi espresse però con limitata autonomia. Utilizza ed applica le tecniche operative in modo adeguato, ma poco personalizzato.
7	Conoscenza puntuale dei contenuti ed assimilazione dei concetti principali.	Adesione alla traccia e analisi corretta. Esposizione chiara con utilizzo adeguato del linguaggio specifico.	Applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione dei problemi e nella deduzione logica. Metodo di lavoro personale ed uso consapevole dei mezzi e delle tecniche operative.

8	Conoscenza dei contenuti ampia e strutturata.	Riconosce ed argomenta le tematiche chiave proposte, ha padronanza dei mezzi espressivi anche specifici, buone competenze progettuali.	Uso autonomo delle conoscenze per la soluzione di problemi. Capacità intuitive che si estrinsecano nella comprensione organica degli argomenti.
9	Conoscenza ampia e approfondita conoscenza dei contenuti e capacità di operare inferenze interdisciplinari.	Capacità di elaborazione tali da valorizzare i contenuti acquisiti in differenti contesti. Stile espositivo personale e sicuro supportato da un linguaggio specifico appropriato.	Sa cogliere, nell'analizzare i temi, i collegamenti che sussistono con altri ambiti disciplinari e in diverse realtà, anche in modo problematico. Metodo di lavoro personale, rigoroso e puntuale.
10	Conoscenza approfondita, organica e interdisciplinare degli argomenti trattati.	Esposizione scorrevole, chiara ed autonoma che dimostra piena padronanza degli strumenti lessicali. Componente ideativa efficace e personale: uso appropriato e critico dei linguaggi specifici.	Interessi molteplici, strutturati ed attiva partecipazione al dialogo formativo. Metodo di lavoro efficace, propositivo e con rapporti di approfondimento personale ed autonomo, nonché di analisi critica.

L'alunno deve essere reso protagonista nei processi valutativi, favorendone le capacità di autoanalisi, condividendo con lui i criteri utilizzati e gli obiettivi del presente regolamento.

Il discente ha diritto di conoscere la propria valutazione in forma chiara e in tempi certi. Il tempo di riconsegna di un elaborato scritto, di norma non potrà eccedere le due settimane, e comunque dovrà avvenire prima di una ulteriore verifica.

Dopo la presentazione alla classe, gli elaborati andranno depositati presso la segreteria alunni per la loro archiviazione.

L'alunno ha titolo a richiedere al docente copia del proprio elaborato debitamente corretto. Ad ogni docente, ed in particolare al coordinatore di classe, viene attribuito il compito di illustrare ad inizio anno scolastico il presente regolamento, evidenziando gli obiettivi minimi fissati per ogni singola disciplina, il numero e la tipologia delle prove valutative e gli assi contenuti nelle griglie correttive, disposte in sede dipartimentale.

Valutazione della capacità relazionale

Per “capacità relazionale” si intende la capacità dello studente di assumere, nell’ambito dell’attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola.

La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato ma fornisce in sede di scrutinio elementi rafforzativi volti a creare un contesto valutativo più nitido ed oggettivo per ogni studente.

Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe, per il calcolo della media dei voti, utilizza anche il voto riguardante la capacità relazionale.

La valutazione della capacità relazione viene attribuita dall’intero Consiglio di classe in base ai seguenti criteri comuni a tutte le classi:

- Rispetto delle norme e del Regolamento d’Istituto
- Rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica
- Frequenza e puntualità*
- Partecipazione alle lezioni e ad altri interventi educativi
- Collaborazione con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico

*Nella valutazione del numero delle assenze e delle entrate/uscite fuori orario non si terrà conto di situazioni particolari debitamente documentate.

Gli obiettivi e i criteri che concorrono alla valutazione della capacità relazionale possono essere così riassunti:

INDICATORI	VOTO
○ Rispetto delle norme e del Regolamento d’Istituto ○ Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica ○ Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate ○ Puntuale e serio nell’adempimento dei doveri scolastici ○ Interesse e partecipazione propositiva all’ attività didattica ○ Ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe ○ Piena espressione delle proprie capacità	10

○ Rispetto delle norme e del Regolamento d'Istituto ○ Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica ○ Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate ○ Costante adempimento dei doveri scolastici ○ Interesse e partecipazione attiva alle lezioni ○ Equilibrio nei rapporti interpersonali ○ Ruolo positivo nel gruppo classe	9
○ Sostanziale rispetto delle norme e del Regolamento d'Istituto ○ Rispetto degli altri e dell'istituzione nonostante qualche richiamo verbale di uno o più docenti ○ Frequenza abbastanza regolare ○ Svolgimento in generale regolare dei compiti assegnati ○ Partecipazione alle attività scolastiche non sempre adeguata ○ Complessiva correttezza nei rapporti interpersonali	8
○ Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto delle norme e del Regolamento d'Istituto ○ Sostanziale rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica ○ Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate ○ Saltuario svolgimento dei compiti assegnati ○ Partecipazione discontinua all'attività didattica ○ Interesse selettivo ○ Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri	7
○ Episodi di mancato rispetto delle norme e del Regolamento d'Istituto ○ Qualche mancanza nel rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica ○ Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate ○ Mancato svolgimento dei compiti assegnati ○ Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica ○ Disinteresse per alcune discipline ○ Rapporti problematici con gli altri	6
○ Saranno attribuiti i VOTI INFERIORI AL 6: nei casi previsti dall'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249; dall'art. 1 del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, dall'art. 4 del D.M. 16/01/2009 n. 5 e dall'art. 7 commi 2 e 3 del D.P.R. 22/06/2009 n. 122 ○ Mancato rispetto delle norme e del Regolamento d'Istituto ○ Gravi episodi seguiti da sanzioni disciplinari a cui non è seguito alcun concreto miglioramento ○ Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate ○ Mancato svolgimento dei compiti assegnati ○ Continuo disturbo delle lezioni e completo disinteresse per le attività didattiche ○ Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni ○ Ruolo negativo nel gruppo classe	4-5

Valutazione del comportamento

Il voto di comportamento è da considerarsi un messaggio pedagogico finalizzato a stimolare la correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al dialogo educativo ed a limitare le assenze. La sua valutazione ha sempre quindi una grande valenza educativa.

La Legge n. 150/2024, modificando ed integrando il testo dell'art. 13, co.2, lett.d) del D. Lgs. n.62/2017, stabilisce che:

- se la valutazione del comportamento è PARI a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo;
- se la valutazione del comportamento è INFERIORE a sei decimi, il consiglio di classe delibera la **non ammissione** all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

L'attribuzione del voto spetta all'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, su proposta del docente che nella classe ha il maggior numero di ore, o dal Coordinatore, sentiti i singoli docenti, in base all'osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Regolamento d'Istituto interno e dal Patto educativo di corresponsabilità.

Nella valutazione del comportamento il Consiglio di Classe non si riferirà mai ad un singolo episodio comportamentale ma terrà conto della maturazione e della crescita civile e culturale complessiva dello studente.

Inoltre, tenendo conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe valuterà e terrà in debita considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno scolastico.

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta del Docente che nella classe ha il maggior numero di ore (oppure del Coordinatore del CdC), sentiti i singoli Docenti, in base all'osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Ogni Consiglio di Classe attribuisce il voto in base ai descrittori di seguito individuati, che declinano i comportamenti previsti come doveri:

1. Rispetto delle regole (area della cittadinanza, estesa all'area della cittadinanza digitale e alla sostenibilità ambientale)

2. Rispetto delle cose (area della cittadinanza, estesa all'area della cittadinanza digitale e alla sostenibilità ambientale)
3. Rispetto delle persone (area della cittadinanza)
4. Impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo (area dell'istruzione e della formazione culturale e pedagogico relazionale).
5. Provvedimenti disciplinari

Per maggiore chiarezza ciascuno degli indicatori è stato declinato con la descrizione del comportamento atteso nel modo riportato nella seguente tabella:

INDICATORI	VOTO					
	10	9	8	7	6	5*
RISPETTO DELLE REGOLE Frequenta assiduamente le lezioni, giustifica tempestivamente assenze e ritardi; è puntuale; rispetta le consegne dei docenti nelle visite didattiche e nei viaggi di istruzione; usa un linguaggio sempre rispettoso e adeguato; rispetta le disposizioni circa la sicurezza, l'emergenza, il divieto di fumo e di utilizzo di cellulari e dei dispositivi digitali; rispetta l'ambiente	Esemplare Frequenza assidua. Giustifica con puntualità. Linguaggio sempre corretto. Rispetta le disposizioni sulla sicurezza, ...	Soddisfacente Frequenza assidua. Giustifica con puntualità. Linguaggio sempre corretto. Rispetta Sostanzialmente le disposizioni sulla sicurezza, ...	Accettabile Frequenza regolare. Giustifica talvolta in ritardo. Linguaggio adeguato. Rispetta sostanzialmente le disposizioni sulla sicurezza, ...	Appena accettabile Frequenza non sempre regolare; non sempre puntuale. Giustifica con ritardo. Linguaggio talvolta non adeguato. Talvolta non rispetta le disposizioni sulla sicurezza, ...	Inadeguato Frequenza Irregolare. Scarsa puntualità. Linguaggio talvolta non adeguato. Spesso non rispetta le disposizioni sulla sicurezza,	Gravemente inadeguato Violazione continua dei regolamenti

RISPETTO DELLE COSE Usa responsabilmente i materiali e le strutture della scuola; non danneggia computer, bagni, attrezzature dei laboratori; rispetta le regole della pulizia e della raccolta differenziata; non scrive sui banchi e sui muri; nei viaggi di istruzione e/o nelle visite didattiche, rispetta i mezzi di trasporto, le dotazioni dei luoghi ospitanti e/o oggetto della visita.	Più che soddisfacente Utilizza in maniera responsabile, attenta e scrupolosa il materiale e le strutture della scuola	Soddisfacente Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola	Accettabile. Utilizza quasi sempre in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola	Appena accettabile Uso non sempre accurato del materiale e delle strutture	Inadeguato Uso spesso non accurato del materiale e delle strutture	Gravemente inadeguato Ha comportamenti vandalici e disonesti. Uso talvolta irresponsabile del materiale e delle strutture
RISPETTO DELLE PERSONE Rispetta il personale operante nella scuola, docente e non docente, è corretto verso gli altri studenti; aiuta i compagni; collabora con il personale docente e non docente; rispetta la libertà altrui; non ha atteggiamenti violenti; non attua comportamenti che possano ledere la sicurezza altrui	Esemplare. Sempre corretto, attento e scrupoloso con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti con un atteggiamento positivo	Soddisfacente Sempre corretto con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti con un atteggiamento positivo	Accettabile Quasi sempre corretto con docenti, compagni e personale non docente. Collaborativo	Discontinuo Poco collaborativo ma responsabile. Quasi sempre corretto con docenti, compagni e personale non docente	Inadeguato Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e personale della scuola. Poco collaborativo	Gravemente inadeguato Ha comportamenti da bullo lesivi della dignità delle persone e scorretto nel rapporto con il personale scolastico e/o compagni

IMPEGNO NELLO STUDIO - PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO È attento in aula; interviene in maniera costruttiva; non interrompe in modo inopportuno e non chiede frequentemente di uscire dall'aula; rispetta le consegne; è presente alle verifiche e alle valutazioni; studia con regolarità, pianifica gli impegni; collabora con i docenti nella eventuale preparazione di materiali didattici; partecipa attivamente alle diverse iniziative didattiche; è disponibile alla collaborazione con i compagni	Sempre lodevole Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alle iniziative curriculari ed extra. Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche. Ruolo propositivo all'interno della classe. Presente in modo responsabile in occasione delle verifiche	Consapevole e maturo Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni. Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche. Ruolo propositivo all'interno della classe. Presente in modo responsabile in occasione delle verifiche	Positivo Buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni. Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. Normalmente presente in occasione delle verifiche	Discontinuo Discreto interesse e partecipazione poco attiva alle lezioni. Svolgimento non sempre puntuale e proficuo dei compiti assegnati. Talvolta assente in occasione delle verifiche.	Limitato Mediocre interesse e partecipazione scarsa alle lezioni. Saltuario svolgimento delle consegne scolastiche. Spesso assente in occasione delle verifiche	Inadeguato Non partecipa alle lezioni o disturba il regolare svolgimento delle lezioni Limitata o assente attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. Svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Non ha subito provvedimenti disciplinari, cioè: a) non ha ricevuto note, richiami documentati, b) non ha subito sospensioni dall'attività scolastica o assegnazione di lavori socialmente utili	Nessuna sanzione	Nessuna sanzione	Al massimo una nota sul registro di classe	Più di una nota sul registro di classe o una sospensione per al massimo un giorno.	Più di tre note sul registro o sospensione per non più di 15 gg.	Sospensione per un periodo superiore a 15 gg. ovvero nei casi previsti dal DPR 21 Novembre 2007, n. 235

* La valutazione del comportamento inferiore a 6 decimi riportata dallo studente in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione automatica dell'alunno alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi indipendentemente dalla valutazione nelle altre discipline.

Criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi

Il collegio docenti definisce annualmente la proposta di articolazione dell'anno scolastico stabilendo i limiti temporali dell'attività valutativa.

Prescindendo dallo specifico calendario degli scrutini, l'attività di verifica si concluderà inderogabilmente alla data deliberata dal Consiglio dell'Istituzione e pubblicata nel calendario scolastico annuale. Ogni docente è chiamato ad elaborare la propria proposta di voto espressa sulla base di un congruo numero di valutazioni oggettive originate da verifiche orali e scritte (ove previste). Il numero e la tipologia delle prove verranno definiti in sede dipartimentale e saranno i medesimi per ogni indirizzo, tenendo conto del numero di ore di attività didattica previste per ogni singola disciplina. Nel caso in cui l'alunno non abbia conseguito, per materiale impossibilità, un sufficiente numero di valutazioni verrà scrutinato, limitatamente al primo periodo, come non valutabile (NV). Il Consiglio prenderà in considerazione al proposito l'effettiva frequenza scolastica dell'alunno, gli ingressi e le uscite fuori orario, e le motivazioni addotte.

La valutazione complessiva dovrà tenere debitamente in considerazione conoscenze, abilità e competenze anche in ordine ad attività e lavori interdisciplinari. Analogamente in questa sede si valuteranno impegno, partecipazione, capacità relazionali, frequenza ai corsi di sostegno e/o recupero e relativi esiti.

Il Consiglio procederà preliminarmente a valutare, sulla base dei parametri individuati, il livello di performance medio della classe al fine di contestualizzare nel merito ogni valutando. In questa fase si analizzerà il clima complessivo, il livello di partecipazione e quant'altro possa contribuire a fornire ai docenti ulteriori elementi analitici.

In presenza di insufficienze il consiglio individuerà le singole modalità di recupero che provvederà a comunicare alle famiglie.

L'attività di recupero potrà prevedere, oltre al formale richiamo ad un maggior impegno personale, attività individuali personalizzate, l'attivazione di sportelli didattici o corsi di potenziamento strutturati. L'effettuazione di sportelli e corsi di sostegno richiederà la formale approvazione da parte del consiglio e la necessaria calendarizzazione ad opera del docente proponente, ciò al fine di armonizzare tra loro le diverse attività disposte, dando al contempo legittimità e formale tutela ai soggetti coinvolti.

Il consiglio di classe, come già in precedenza espresso, ha il compito di segnalare agli interessati, anche in fasi successive, l'eventuale insorgenza di situazioni di particolare allarme sia in termini didattici che in caso di eccessive assenze.

Di regola le comunicazioni in oggetto avverranno mediante registro elettronico, garantendo quindi l'immediatezza e la completezza delle informazioni trasmesse.

In particolari situazioni, qualora il consiglio dovesse nutrire ragionevoli dubbi circa l'effettiva efficacia di detta modalità di comunicazione, e al fine di tutelare formalmente ogni successiva sua azione, esso potrà incaricare il coordinatore di prendere contatto direttamente con la famiglia dell'alunno interessato. Nel caso di specie si provvederà a lasciarne traccia nel verbale di consiglio.

Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali

Il Collegio dei Docenti, al fine di assicurare una omogeneità di comportamenti all'interno dell'istituto dei singoli consigli di classe, approva, unitamente alla premessa che segue, i seguenti elementi di giudizio e criteri generali, posti a base delle valutazioni finali, nel rispetto della sovranità degli stessi consigli di classe, a cui è demandata ogni decisione di ammissione o non ammissione alla classe successiva, decisione da assumere caso per caso sulla base della possibilità da parte dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nel corso dell'anno scolastico successivo e di seguire proficuamente il programma suddetto.

Lo scrutinio finale valuterà l'andamento complessivo di ogni alunno nel corso dell'intero anno scolastico misurandone con evidenze oggettive: conoscenze, abilità, competenze disciplinari e mete disciplinari. Il consiglio, inoltre, prenderà in considerazione le capacità relazionali dell'alunno con riferimento anche agli stage effettuati nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO ex alternanza scuola lavoro).

Al fine di delineare pienamente le performance annuali dell'alunno, il consiglio valuterà ogni ulteriore credito da questi ottenuto con particolare riguardo ai percorsi etero certificativi nei quali il discente è stato coinvolto.

Standard di congruità della valutazione nel secondo periodo didattico:

Orario curricolare	Numero di prove	Tipologia
--------------------	-----------------	-----------

fino a 3 ore	almeno due	di cui una scritta/scritto-pratica
da 4 a 6 ore	almeno tre	di cui due scritte/scritto-pratica ove previste
da 7 in poi	almeno 4	di cui tre scritte scritto/pratiche ove previste

Il presente regolamento rinvia ai singoli dipartimenti il compito di definire le tipologie di verifica più funzionali alle specificità dei singoli indirizzi, nel rispetto della curvatura delle differenti discipline.

Il giudizio del singolo docente deve tener conto della misura in cui ciascuno studente ha perseguito i seguenti obiettivi:

- Acquisizione degli obiettivi formativi e di contenuto della disciplina.
- Acquisizione degli obiettivi trasversali (impegno, partecipazione, interesse...).
- Recupero di iniziali situazioni di svantaggio.
- Corretta espressione e organizzazione logica del discorso.
- Elaborazione delle conoscenze e acquisizione di un proficuo metodo di lavoro.

Per ciascuna disciplina "la proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati".

Il Consiglio di Classe, acquisite le singole votazioni e i relativi giudizi, in sede di scrutinio assume, nella sua veste di organo collegiale, la competenza a deliberare il voto finale per ogni singola disciplina relativamente ad ogni singolo alunno.

Il voto non può essere un atto discrezionale del singolo docente ma del Consiglio di Classe che perverrà alla sua decisione coerentemente con quanto stabilito in sede di Programmazione delle attività educative e didattiche del Consiglio di Classe ad inizio dell'anno scolastico.

Preliminarmente occorre sottolineare che la Legge n.150/2024, integrando il testo dell'art.13 del D. Lgs. n.62/2017, **Ammissione dei candidati interni** (agli Esami di Stato), ha aggiunto al medesimo articolo il seguente periodo: *"Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi"*.

Restano invariate le disposizioni per l'ammissione alla classe successiva di cui al DPR n. 122/2009, art. 4, co. 5: *"Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193,*

comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico."

Di conseguenza, ferma restando la completa autonomia di giudizio del Consiglio di classe, che è l'organo collegiale preposto alla valutazione formativa, il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti criteri orientativi di uniformità nell'assunzione delle deliberazioni di scrutinio finale:

1. **ammissione** alla classe successiva degli studenti che hanno ottenuto la sufficienza in tutte le discipline;
2. **non ammissione** alla classe successiva degli studenti che, in base ai risultati di profitto ottenuti, all'impegno evidenziato nel recupero delle insufficienze del primo quadrimestre, ai risultati delle verifiche al termine delle attività di recupero, non possiedono i requisiti minimi per affrontare la classe successiva;
3. **sospensione del giudizio** per gli studenti che, pur risultati insufficienti o gravemente insufficienti in alcune materie, possono - a parere del Consiglio di Classe - recuperare le lacune presenti nel periodo estivo. Tale recupero verrà accertato con prove di verifica per ogni singola materia insufficiente e valutato dal Consiglio di Classe prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo;
4. **non ammissione** alla classe successiva per gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi

La classificazione delle diverse tipologie di insufficienze (lievi, gravi e gravissime con relativa conversione in voto) e i criteri, adottati dal Collegio dei Docenti e utilizzati in sede di scrutinio finale, sono sintetizzati e rappresentati nelle seguenti tabelle:

Tipologia di insufficienza	Voto
Insufficienza gravissima	da 1 a 3
Insufficienza grave	4
Insufficienza lieve (mediocrità)	5

Condizioni per l'ammissione alla classe successiva	Condizioni per la sospensione del giudizio	Condizioni per la <u>non</u> ammissione alla classe successiva
nessuna insufficienza	n. 3 insufficienze di cui due gravi e una lieve (due 4 e un 5)	n. 1 insufficienza gravissima e una insufficienza grave o lieve (un voto ≤ 3 e un 5 o un 4)
	n. 3 insufficienze di cui una grave e due lievi (un 4 e due 5)	n. 3 insufficienze gravi (tre 4)
	n. 3 insufficienze lievi (tre 5)	
	n. 2 insufficienze gravi (due 4)	n. 4 insufficienze lievi (quattro 5)
	n.1 insufficienza grave o gravissima (= < 4)	

Il Consiglio di classe può decidere l'ammissione alla classe successiva anche per gli alunni che presentano carenze lievi in massimo due discipline, informando la famiglia dell'agevolazione concessa e fornendo indicazioni per un lavoro estivo autonomo.

L'irrogazione del provvedimento di ripetenza sanziona nell'alunno una condizione di grave e diffusa insufficienza, tale da comprometterne le effettive capacità di recupero.

Detto provvedimento dovrà trovare, in seno all'organo consiliare, il più ampio consenso ed essere supportato da periodiche comunicazioni rivolte all'alunno circa la gravità della sua situazione.

Criteri più restrittivi potranno essere adottati dal Consiglio di classe quando:

1. l'insufficienza reiteri una carenza formativa non superata dell'anno precedente nella medesima disciplina;
2. l'insufficienza sia reiterata in una disciplina caratterizzante l'indirizzo per almeno due anni di seguito;
3. il consiglio di classe valuti, nel corso del biennio, una fragilità complessiva dello studente sia in termini di competenze disciplinari che di metodo di lavoro, tale da proporre un riorientamento.

Qualora il Consiglio di classe, in via autonoma, dovesse discostarsi dalle presenti indicazioni ne dovrà formalizzare le motivazioni.

Così come adeguatamente motivata deve essere la deliberazione assunta, visti i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esaminati tutti gli elementi di valutazione, di ammissione alla classe successiva per voto di consiglio nonostante le carenze riscontrate nella disciplina.

In tal caso il coordinatore di classe comunica per iscritto alla famiglia le risultanze dello scrutinio fornendo indicazioni per un lavoro estivo autonomo.

Il coordinatore di classe comunica per iscritto alla famiglia le risultanze dello scrutinio con la relativa motivazione della non ammissione.

Criteri di ammissione classe seconda (sulla base del PFI ex D.Lgs. 61/2017)

- A) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste; il P.F.I. non necessita di alcun adeguamento. Lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato, con le opportune integrazioni per la nuova annualità.
- B) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in alcune discipline; il CdC ammette lo studente all'anno scolastico successivo e modifica il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:
1. studio autonomo su segnalazione delle carenze riscontrate;
 2. partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi;
 3. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei).
- C) Lo studente ha riportato valutazioni negative in più di quattro discipline (soprattutto per quanto riguarda le competenze di base in Italiano, Matematica e Inglese e/o per le discipline caratterizzanti l'indirizzo) e deficit rilevanti nelle competenze attese in più Assi Culturali, tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento neanche al termine del biennio – pur operando una serie di adattamenti del P.F.I. Lo studente è non ammesso alla classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

Criteri per la determinazione dell'esito dello scrutinio per gli alunni con giudizio sospeso

Ammissione alla classe successiva: sono promossi gli allievi che, a seguito dell'intero percorso dell'attività di recupero e dell'esito dell'accertamento finale, hanno dimostrato di aver colmato le carenze individuate in misura tale da poter frequentare in modo adeguato e proficuo la classe successiva. **Non ammissione alla classe successiva:** il Consiglio di Classe, tenuto conto del percorso dell'attività di recupero, in presenza di esiti negativi dell'accertamento finale, valuta la non promozione dell'allievo/o sulla base della mancanza di conoscenze ed abilità in una o più discipline in misura tale da precludere la frequenza della classe successiva in termini adeguati e proficui.

Debiti formativi: attività di recupero e sostegno

In sede di scrutinio finale, ciascuna carenza formativa dovrà essere esplicitata dal docente su apposita scheda, recante l'elencazione dei moduli oggetto di recupero. Tale scheda verrà resa disponibile allo studente al termine dello scrutinio.

L'Istituto si impegna, compatibilmente con le procedure di nomina del personale docente, ad attivare i corsi di recupero nel periodo tra la fine degli scrutini di giugno e la prima metà di luglio secondo il calendario che sarà pubblicato dopo gli scrutini.

Le prove di verifica relative all'assolvimento del debito formativo e la formulazione del giudizio finale avverrà entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo nel rispetto della normativa vigente.

I corsi di recupero organizzati dall'Istituto rappresentano un'opportunità e non un obbligo per gli studenti, pertanto, per coloro che decidessero di non avvalersene non saranno previste ulteriori iniziative didattiche specifiche.

I genitori dei minori che decidessero di provvedere autonomamente all'attività di recupero (secondo i programmi che saranno forniti dalla segreteria didattica) ne daranno comunicazione scritta preventiva alla scuola.

Le attività di recupero verranno di norma tenute dal personale docente in servizio avendo cura di selezionare, secondo l'effettiva disponibilità, in primo luogo i docenti titolari all'atto dello scrutinio o in alternativa i titolari subentranti.

In loro assenza l'Istituto potrà ricorrere ad altri docenti in servizio per la medesima disciplina e solo in ultima istanza ad esterni, sempre provvisti comunque di adeguato titolo di studio.

Il docente incaricato del corso dovrà far corrispondere l'intervento al programma proposto dal docente titolare della disciplina.

Qualora il docente non sia membro del consiglio di classe questi dovrà raccordarsi con il titolare per ciascun alunno.

I dati relativi alla registrazione delle presenze ai corsi, l'indicazione dei contenuti svolti, deve essere regolarmente riportata sul registro elettronico quale strumento di validazione dell'attività. Le prove di verifica, corrette e valutate dal titolare del corso, verranno condivise eventualmente con il docente della classe.

I consigli di classe, in sede di scrutinio finale, possono suggerire la determinazione del numero degli interventi di recupero e della consistenza oraria da assegnare ad ogni intervento, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, secondo le seguenti indicazioni di massima:

- discipline con 2 ore in settimana: fino a otto ore di corso di recupero
- discipline con 3/4 ore in settimana: fino a dieci ore di corso di recupero
- discipline con 5/6 ore in settimana: fino a dodici ore di corso di recupero
- discipline con 7 o più ore in settimana: fino a quindici ore di corso di recupero

Nel caso di passaggio ad altro indirizzo, eventuali carenze formative ascrivibili a discipline non previste nel nuovo percorso di studi cesseranno di avere effetto.

Modalità e tempi delle comunicazioni alla famiglia

La scuola si impegna a comunicare per iscritto alle famiglie degli studenti le situazioni di carenza formativa, il dato delle assenze e le iniziative di sostegno e recupero attivate.

Dette comunicazioni avverranno a margine degli esiti dello scrutinio intermedio, in fase di segnalazione per la frequenza degli interventi di recupero intermedi, e successivamente agli scrutini finali, per segnalare la necessità di frequenza degli interventi di recupero estivi.

A seguito dell'introduzione del registro elettronico, comunque, le famiglie possono disporre di un report in tempo reale su tutti i dati sensibili concernenti la vita scolastica del proprio figlio. Il compito di sensibilizzare i genitori all'uso di detto strumento dovrà rappresentare una priorità che impegnerà tutto il personale docente.

Il registro elettronico verrà inoltre utilizzato in forma corrente al fine di garantire un canale privilegiato di comunicazione, partendo dalla prenotazione delle udienze settimanali, per giungere alle comunicazioni concernenti la vita dell'Istituto e le iniziative da questo attivate.

Al termine delle operazioni finali di scrutinio, l'Istituto provvederà a comunicare alle famiglie le modalità concernenti gli interventi didattici di recupero delle carenze formative che verranno attivati. I programmi oggetto di recupero di ogni disciplina potranno essere consultati presso la segreteria didattica e trasmessi agli interessati mediante registro elettronico.

Criteri per la valutazione del credito scolastico e formativo

Il **credito scolastico** è il punteggio attribuito dal Consiglio di classe ad ogni studente nello scrutinio finale delle classi del triennio, partendo dalla media dei voti ottenuti.

Per il credito scolastico (D.lgs 62/2017) sono accumulabili 40 punti complessivi nell'arco di un triennio così distribuiti: 12 punti a disposizione nella classe terza, 13 punti nella classe quarta e 15 punti nella classe quinta. *Concorrono a formare il credito scolastico sia gli elementi di giudizio relativi alle valutazioni scolastiche degli allievi (il profitto, l'assiduità della frequenza, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative dell'offerta formativa), sia le eventuali esperienze formative compiute all'esterno della scuola, come nel seguito precisato.*

Per i corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta. Il credito scolastico deve essere assegnato a ciascuno studente nel rispetto dei vincoli riportati nella seguente tabella (dove **M** indica la **media dei voti** ottenuta dallo studente nello scrutinio finale compreso il voto di comportamento).

CREDITO SCOLASTICO (Candidati interni) – Allegato A al D.lgs 62/2017

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14

9 < M <= 10	11-12	12-13	14-15
-------------	-------	-------	-------

La legge 150/2024 ha introdotto all'art.15 (Attribuzione del credito scolastico) del Dlgs 62/2017 il comma 2- bis che stabilisce che **" il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi."**

Ne consegue che, in caso di valutazione del comportamento inferiore a nove decimi, **NON POTRÀ** essere attribuito il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico.

Elementi da valutare nell'attribuzione del credito scolastico se il voto di comportamento è pari o superiore a 9/10:

- Entità della media all'interno della banda (si assegna il punteggio inferiore della fascia quando la media dell'alunno è $\Rightarrow >0.1$ ma <0.5 es. da 7.1 a 7.4; si assegna il punteggio superiore della fascia quando la media è $\Rightarrow$ di 0.5 es. da 7.5 a 8.0.

Nel caso in cui la soglia dello 0,5 non venisse raggiunta (media dei voti pari o inferiore a [Voto],49) si terrà conto dei seguenti requisiti:

- assiduità della frequenza
- impegno e partecipazione nelle attività curriculari (comprese quelle relative all'insegnamento di Religione, per gli studenti avvalentisi)
- impegno e partecipazione nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento · attività extra-curricolari scolastiche.

In particolare, per medie comprese tra 6,01 e 7,49 il punteggio massimo della banda di oscillazione sarà attribuito soltanto in caso di sussistenza di almeno 3 degli anzidetti 4 requisiti, mentre per medie comprese tra 8,01e 9,49 sarà sufficiente la sussistenza di 2 dei 4 requisiti ai fini dell'assegnazione del punteggio massimo della banda di oscillazione.

La Struttura Tecnica degli Esami di Stato Ministeriale ha fornito una risposta riguardo ai crediti formativi: *"Il DL 62/2017 non fornisce indicazioni riguardo all'attribuzione del credito formativo e il DPR 323/1998 che ne era il riferimento risulta abrogato. Il credito formativo, quindi, NON È PREVISTO. Nulla vieta però che le competenze acquisite in ambito extrascolastico, se hanno un'effettiva ricaduta sul profitto, possano essere considerate, nell'attribuzione del voto, dal singolo docente e che, eventualmente, possano costituire un elemento per l'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della fascia di riferimento".*

Pertanto, tenuto conto del carattere facoltativo delle attività svolte in ambito extrascolastico, i coordinatori di classe raccoglieranno la documentazione entro il 30 maggio ai fini di un bilancio complessivo del rendimento scolastico di ciascun allievo e per l'eventuale trascrizione nel curriculum dello studente da pubblicare nel portale UNICA.

Si ricorda inoltre che non è comunque possibile attribuire un credito scolastico superiore a quelli previsti per la fascia a cui appartiene la media dei voti conseguita. Ad esempio, ad uno studente di terza che ha raggiunto una media pari a 7, con voto di comportamento pari o superiore a 9/10, non può essere riconosciuto un credito scolastico maggiore di 9 punti, indipendentemente dalla presenza o meno di esperienze formative svolte all'interno o all'esterno del percorso scolastico.

Disposizioni particolari deliberate dal Collegio docenti:

- **agli alunni con sospensione di giudizio**, che conseguono l'ammissione alla classe successiva a settembre, verrà attribuito il punteggio minimo della fascia corrispondente alla media. E' ammessa una deroga in presenza di casi eccezionali, debitamente documentati, in cui il punteggio massimo della fascia può essere attribuito, nel rispetto dei criteri stabiliti nello scrutinio di giugno ed alle condizioni di cui alla Legge n.150/2024, a compensazione di situazioni di svantaggio in relazione a gravi problemi familiari o di salute dell'alunno che hanno determinato la sospensione stessa del giudizio;
- **agli studenti ammessi all'esame di Stato con una insufficienza** verrà attribuito il punteggio minimo della fascia corrispondente alla media.

Valutazione e Certificazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro)

I percorsi di alternanza scuola lavoro sono stati introdotti sperimentalmente nel 2003 a seguito dell'approvazione della Legge 53 che all'art.4 primo comma autorizzava le istituzioni scolastiche, ad attivare percorsi di stage in contesto lavorativo per gli studenti con età superiore ai quindici anni. La mancata emanazione dei relativi regolamenti attuativi ha reso puramente sperimentale questa prima fase, reintrodotta in forza dell'approvazione della Legge 107/2015 artt. 33.

La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (d'ora in poi denominati PCTO). I PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi anche differenti connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa.

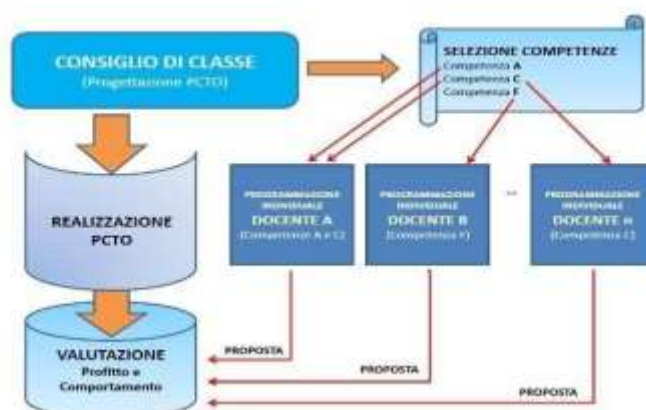
La loro realizzazione, da sviluppare preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni, può estendersi anche ai periodi di sospensione delle attività didattiche, qualora particolari esigenze lo richiedano, soprattutto quando le esperienze si collocano all'esterno degli ambienti scolastici, ovvero qualora i percorsi prevedano periodi di apprendimento da realizzare in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, come, ad esempio, nei casi in cui le strutture ospitanti siano caratterizzate da attività stagionali. .

Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 per gli istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali, l'istituzione scolastica nella sua autonomia può realizzare i PCTO anche per un periodo superiore.

In premessa pare necessario ribadire quanto esplicitato dalla normativa vigente, la quale chiarisce come i percorsi di alternanza non originino un nuovo ambito disciplinare bensì richiedano, da parte del Consiglio di classe la declinazione delle competenze attese che andranno misurate in una dimensione meta disciplinare.

Con riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate dal MIUR con decreto 774 del 4 settembre 2019, la valutazione dei PCTO avrà ricaduta sulla capacità relazionale e sulle discipline, in conformità al seguente schema e successiva declinazione:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



1. Il tutor di classe, i docenti di indirizzo in concertazione con i docenti facenti parte del Consiglio di Classe effettueranno in sede di scrutinio finale la valutazione del percorso PCTO svolto da ogni singolo alunno. Tale valutazione avrà una ricaduta sui voti delle discipline d'indirizzo e sul voto di condotta e farà media con le altre valutazioni dello studente. I docenti terranno conto dei seguenti elementi:

- i) ore di presenza
 - ii) diario di bordo
 - iii) compito autentico
 - iv) prodotto multimediale
 - v) giudizio del tutor aziendale
 - vi) valutazione delle unità di apprendimento relative alle attività svolta dagli alunni in azienda.
2. Al termine del periodo di PCTO, lo studente deve redigere un diario di bordo curato ed esauriente che sarà visionato, in primo luogo, dal Tutor di classe designato dal CdC.
 3. La certificazione delle competenze acquisite nell'esperienza lavorativa sarà valutata dal tutor aziendale al termine dell'attività di alternanza in funzione dei seguenti elementi:
 - i) Competenze trasversali
 - ii) Competenze tecnico-professionali
 4. Per le classi quinte, a conclusione del percorso triennale di alternanza, l'istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all'interno del certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 6 dei DD.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici, e dell'articolo 11 del D.P.R. 89 del 2010 per i licei, ricorrendo, ove ritenuto opportuno, al modello allegato all'Ordinanza annuale sugli esami di Stato e indicando le competenze durante il percorso.

Studenti sportivi

Gli studenti sportivi potranno vedersi riconosciuta parte dell'attività sportiva quale PCTO (ex alternanza scuola lavoro) previa richiesta al proprio Consiglio di Classe che, d'accordo con la società sportiva a cui lo studente appartiene, provvederà a stendere un percorso formativo personalizzato all'interno del quale verranno indicati:

1. il nominativo dello studente, del tutor interno scolastico, del tutor sportivo (se presente) e del tutor designato dalla società/associazione o federazione di riferimento;
2. la natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività previste nel progetto e le relative competenze;
3. la durata del progetto in termini di ore riconoscibili;

4. la società/associazione o federazione presso la quale lo studente svolge le attività di alternanza;
5. le modalità di acquisizione della valutazione dello studente.

Il progetto formativo personalizzato dovrà essere sottoscritto dal dirigente scolastico, dallo studente sportivo, dalla sua famiglia e dal rappresentante della società/associazione/federazione sportiva. Gli studenti sportivi potranno vedersi riconoscere fino a un massimo di 60 (licei) / 100 (tecnici)/150 (professionali) ore nell'arco del triennio.

Alunni con bisogni educativi speciali

“Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione”

Quale premessa di metodo va ribadito come, in sede di scrutinio, il consiglio di classe dovrà comunque procedere nella propria funzione valutativa, partendo dal PEI/PDP adottato e regolarmente condiviso tra tutte le parti.

L'introduzione del D.Lgs. 62/17 ha riconfermato molte delle norme già esistenti, volgendo però la propria attenzione prevalentemente ai percorsi della primaria ed agli esami conclusivi il primo ciclo.

Successivamente Il MIUR ha chiarito con la Nota n. 562 del 03/04/2019 e la Nota n. 5772 del 04/04/2019, alcuni aspetti inerenti alle modalità di verifica e gestione dei momenti certificativi per gli alunni con BES e DSA, riformate dal D.Lgs. 62/17.

In termini più generici il decreto richiamando i principi della Lg. 104/92, ha ribadito l'esigenza di procedere nella valutazione delle:

1. capacità relazionali;
2. attività disciplinari;
3. attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato.

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo avviene secondo quanto disposto dal presente decreto tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. “Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova” (comma 4, art.11).

Nell’art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato.

In attesa dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

Didattica Digitale Integrata

Le funzioni di strutturazione, supporto e controllo, essenziali per lo sviluppo di un processo di apprendimento efficace, se in aula sono presidiate dall’insegnante, a distanza sono riposte quasi esclusivamente nelle mani dello studente che dovrebbe possedere un profilo ideale caratterizzato da:

- Forti abilità di gestione del tempo
- Elevata motivazione al proprio apprendimento
- Abilità di autogestione
- Consapevolezza del proprio essere studente
- Conoscenza di strategie di apprendimento efficaci
- Capacità di formulare un proprio piano di lavoro per conseguire l’obiettivo una volta che un compito didattico è stato assegnato

Considerata l’età degli studenti, queste abilità diventano impegnative ma insostituibili occasioni di maturazione e di crescita, obiettivi da raggiungere, da monitorare e da valutare.

Serve dare fiducia, dare credito, incoraggiare.

Non focalizzando solo sulla verifica dei contenuti appresi, ma aprendo la valutazione ad altre dimensioni, più adeguate al momento e utilissime per la crescita della persona, dell’autonomia e del senso di responsabilità.

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, laddove dovesse venir il confronto della valutazione in presenza, la

necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.

La valutazione deve riguardare quindi non solo il singolo prodotto ma l'intero processo tenendo conto della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.

Fondamentale è "monitorare", attraverso l'autovalutazione dello studente, non solo gli apprendimenti, ma lo stato di benessere (indicatori possibili: senso di autoefficacia, attivazione e investimento sul compito, partecipazione nelle interazioni di gruppo...).

Nel momento della valutazione degli apprendimenti si deve tenere in dovuto conto il processo di formazione personale di ciascun alunno.

Indispensabile è portare avanti la prospettiva della VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE, in particolare: imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche, spirito di iniziativa.

Indicazioni su come valutare possono essere sintetizzate in:

- Selezionare con cura e misura obiettivi e indicatori (che cosa e come valutare) in modo coerente con le caratteristiche del proprio contesto scolastico
- Potenziare l'autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte dell'alunno (che difficoltà incontra e come le affronta, cosa riesce bene, in che cosa pensa di dover migliorare ...)
- Accentuare la dimensione continuativa della valutazione, l'osservazione del processo, del percorso che fa l'alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi (test/interrogazioni)
- Registrare elementi valutativi in itinere, provvisori, propedeutici a quella che sarà la valutazione finale. In particolare occorre registrare:
 - la presenza alle lezioni (fatti salvi problemi tecnici e simili). Le assenze devono essere registrate ed è necessario capirne la motivazione. Eventualmente e se considerato utile, avvisare i genitori e chiedere il loro aiuto;
 - i ritardi e uscite dalla classe comprendendo le motivazioni;
 - l'atteggiamento in classe dell'alunno in termini di risposta alle chiamate, interventi spontanei, risposta alle sollecitazioni, ...
- Reinterpretare le interrogazioni:
 - programmarle con i ragazzi

- svilupparle come “conversazioni a tema” per verificare se stanno seguendo, piuttosto che in verifiche approfondite sui contenuti. Farne occasione per farli riflettere sul loro attuale percorso di studio
- chiedere di preparare l’esposizione di un argomento, piuttosto che rispondere a domande
- Verificare che gli alunni siano attivi, che non subentri la noia, la solitudine, lo scoraggiamento.
- Dare loro feedback di conferma o di miglioramento rispetto a quello che stanno facendo e a come lo stanno facendo.
- Verificare se stanno seguendo e se apprendono (ovviamente la proposta didattica deve essere ridotta e semplificata)
- Valutare i prodotti:
 - prodotti autocorretti: l’autocorrezione è una abilità da incoraggiare
 - prodotti personali: puntualità della consegna adeguata alle difficoltà oggettive nello svolgimento delle attività e completezza/correttezza
 - prodotti di gruppo: puntualità della consegna adeguata alle difficoltà oggettive nello svolgimento delle attività, qualità dell’esposizione, se prevista, ed esposizione delle modalità di lavoro, delle difficoltà incontrate, delle competenze acquisite, ...
 - Google moduli/test. Utili per vedere se seguono, anche se prevedono la correzione automatica. Spiegare ai ragazzi a che cosa servono (non a dare un voto, ma ad aiutarli a non perdere il filo, a verificare se capiscono, ecc.)
- Cercare di prediligere ai giudizi sintetici (voto, giudizio ...), valutazioni che consentano all’alunno di individuare le criticità del proprio elaborato e indichino gli aspetti da migliorare (semplici rubriche) considerando che stanno lavorando in autonomia e fornendo la rubrica contestualmente alla consegna del lavoro, perché faccia da guida all’elaborazione del compito e possa servire per l’autovalutazione.

Il docente riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI.

Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

Processi etero valutativi

La scuola dell'autonomia è chiamata, al fine di prescindere da ogni intento autarchico ed autoreferenziale, a ricercare ogni opportunità di confronto con il resto della comunità educante sia in chiave nazionale (INVALSI) che internazionale (PISA).

L'analisi dei dati derivanti da tali rilevazioni costituirà un preciso materiale al fine di operare una periodica manutenzione dei nostri percorsi educativi.

L'IIS "E. Majorana" intende promuovere ogni attività valutativa volta a favorire lo sviluppo di una cultura del dato nel confronto con gli esiti delle rilevazioni a carattere provinciale, nazionale o internazionale.

Nel medesimo spirito l'Istituto incentiverà la partecipazione dei propri alunni alle competizioni disciplinari ad ogni livello e promuoverà ogni percorso etero certificativo.

Validità e durata

Il presente regolamento è entrato in vigore a partire dall'anno scolastico 2020/21. Con qualche opportuna modifica è stato riapprovato in data 18/11/2024.

In ragione dell'entrata in vigore della Legge n.150/2024, lo stesso, con opportune ulteriori modificazioni e/o integrazioni viene approvato nuovamente nel corso della seduta del 07/05/2025 e resterà in vigore fino a necessarie eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni.